

Regolamento della commissione amministrativa

Fondazione collettiva Swiss Life Invest, Zurigo

Art. 1 Organizzazione

1 - Ogni impresa costituisce una commissione amministrativa quale organo della fondazione.

2 - La commissione amministrativa comprende almeno due membri ed è composta:

- a) da almeno una persona che rappresenta il datore di lavoro e che è da esso designata e
- b) nella misura in cui i dipendenti versano contributi, da una rappresentanza dei dipendenti assicurati in base a detti contributi.

3 - La commissione amministrativa si autocostruisce. Essa elegge tra i suoi membri una presidente o un presidente, il presidente o la presidente vota per un mandato in alternanza alla cerchia di persone ai sensi del cpv. 2 lett. a) o alla cerchia di persone ai sensi del cpv. 2 lett. b, se ci sono membri di questa cerchia di persone.

4 - I membri della commissione amministrativa restano in carica per tre anni. Al termine del mandato essi possono essere rieletti.

5 - Un membro che ha un rapporto di lavoro con il datore di lavoro in caso di scioglimento di detto rapporto lascia la commissione amministrativa. In sua sostituzione, se non è già stato eletto un membro supplente per questa evenienza, occorre eleggere un nuovo membro che rilevi il mandato del membro uscente.

Art. 2 Elezione delle persone che rappresentano i dipendenti

1 - Le persone che rappresentano i dipendenti vengono elette tramite turno elettorale unico. Vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede all'estrazione a sorte.

2 - Se il numero dei candidati proposti equivale ai seggi da ripartire, le persone proposte risultano elette tacitamente. Le proposte elettorali vanno comunicate in forma adeguata.

Art. 3 Ordinamento di gestione

1 - La commissione amministrativa è convocata dal suo presidente. Essa si riunisce a seconda delle necessità, tuttavia almeno una volta all'anno.

2 - I terzi responsabili dell'espletamento degli affari correnti possono essere interpellati con voto consultivo alle riunioni.

3 - La commissione amministrativa ha la facoltà di deliberare in caso di maggioranza dei membri presenti. Le decisioni della commissione amministrativa sono prese a maggioranza semplice. Le decisioni che vincolano il datore di lavoro a contributi più elevati possono essere prese solo previo accordo del datore di lavoro stesso. A parità di voti, il rispettivo presidente della commissione amministrativa ha voto preponderante. Le decisioni possono essere anche prese mediante circolare. Si attua una delibera circolare se la maggioranza dei membri della commissione amministrativa dà l'approvazione scritta.

4 - Occorre redigere un verbale relativo alle decisioni della commissione amministrativa. Il verbalizzante viene designato dal presidente della commissione amministrativa. Esso non deve far parte della commissione amministrativa. Le decisioni vanno in ogni caso comunicate alla fondazione.

5 - Le decisioni della commissione amministrativa concernenti tutte le persone assicurate vanno comunicate a queste ultime mediante circolare o affissione presso i locali dell'impresa.

Art. 4 Compiti

La commissione amministrativa è chiamata a tutelare gli interessi delle persone assicurate. Essa rappresenta l'impresa e le persone assicurate nei confronti della fondazione. In particolare a essa incombono i seguenti compiti:

- a) la gestione dell'opera di previdenza, ed in particolare il controllo delle notifiche e del pagamento dei contributi (contributi dei dipendenti e dei datori di lavoro) da parte del datore di lavoro
- b) attuazione del regolamento di previdenza e definizione del piano di previdenza
- c) informazione delle persone assicurate
- d) elezione dei membri del consiglio di fondazione secondo il regolamento elettorale
- e) la decisione circa l'impiego dei fondi liberi dell'opera di previdenza.

Art. 5 Protezione dei dati e obbligo del segreto

I membri della commissione amministrativa e le persone incaricate dell'amministrazione sono obbligati a osservare, sia verso l'esterno che verso le collaboratrici e i collaboratori, il segreto più assoluto su tutto ciò che nella loro funzione apprendono in merito alla situazione personale e finanziaria delle persone assicurate o dei beneficiari di rendite e dei loro familiari nonché sull'impresa. La violazione di questo obbligo è punibile ai sensi dell'art. 76 LPP.

Questo obbligo permane anche dopo la fine della loro appartenenza alla commissione amministrativa o del loro compito nel campo della gestione.

Per il resto la comunicazione dei dati si basa sull'art. 86a LPP nonché sulla Legge sulla protezione dei dati (LPD). La fondazione osserva i principi della proporzionalità e della trasparenza e le regole relative alla finalità, alla correttezza e alla sicurezza dei dati.

Art. 6 Responsabilità

I membri della commissione amministrativa nonché tutte le altre persone responsabili dell'allestimento dell'opera di previdenza rispondono del danno che esse arrecano, intenzionalmente o per negligenza all'istituzione di previdenza (art. 52 LPP).

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente regolamento di gestione entra in vigore contemporaneamente al contratto di adesione.

* * *